



D. D. "R.Pilo"

Via Sebastiano La Franca -70 90127 PALERMO

☎ 091/6162518 ☎091/6174280

✉: PAEE039006@istruzione.it PAEE039006@pec.istruzione.it
www.scuolapilopalermo.gov.it

Prot. n. 1396/A19 del 16.03.2016

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Anni scolastici 2015/16-2016/17-2017/18

1. Il Comitato per la Valutazione dei docenti

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per esplicare le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 novellato dall'art.1 della Legge 107/2015.

Ha la durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di composizione previste dalla Legge medesima.

Ai sensi dell'art. 37 del citato Testo Unico, il Comitato risulta validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Il Presidente del Comitato.

Il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico che:

- Convoca, presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute ;
- affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario in un registro a pagine numerate;
- valutandone le condizioni, può sospendere e aggiornare la seduta ad altra data.

3. Il Segretario del Comitato e sue attribuzioni

La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente.

Il segretario redige e sottoscrive assieme al Presidente il verbale della seduta.

Le altre incombenze amministrative, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Comitato, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta vengono svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.

4. La convocazione e la validità delle sedute.

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.

La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.

La richiesta di convocazione - sottoscritta dai componenti interessati - deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;

- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- deve essere reso noto o inviato a tutti i componenti entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria, salvo questioni di documentata urgenza.

5.L'Ordine del Giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.

È facoltà di ogni componente proporre al Presidente punti da inserire all'o.d.g.

Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti non di competenza del Comitato di valutazione, così come declinati dalla Legge. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei componenti presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione. La stessa, per comodità, può essere allegata alla eventuale mail di convocazione.

6.Lo svolgimento delle sedute

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali".

L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato per sole questioni di urgenza documentate può deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

La seduta può avere una durata massima di 3 ore. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore, salvo situazioni di documentata e necessaria urgenza.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni componente ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

7.Le modalità di votazione e la validità delle delibere

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti dalla legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di

mantenere la delibera valida. Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

8. La verbalizzazione delle sedute.

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2.700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

Il verbale è compilato dal Segretario nominato dal Presidente, su apposito registro con pagine numerate.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.

Il verbale deve riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario.

Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.

9. La Pubblicità degli atti.

Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, temperandola con il diritto all'accesso.

I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalità previste dal regolamento per l'accesso agli atti.

10. I compensi

Ai sensi della normativa vigente, ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento.

Approvato all'unanimità dai componenti il Comitato per la valutazione dei docenti in data 15.03.2016

All'albo del sito istituzionale www.scuolapilopalermo.gov.it
